

8426/131



CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DONATO PLENTEDA	- Presidente -	Rep. 1416
Dott. RENATO RORDORF	- Consigliere -	Ud. 19/12/2012
Dott. ALDO CECCHERINI	- Consigliere -	PU
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO	- Consigliere -	
Dott. MAGDA CRISTIANO	- Rel. Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 30109-2006 proposto da:

ECU SIM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA  
AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario  
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata  
in ROMA, VIA BORGOGNONA 47, presso l'avvocato  
BRANCADORO GIANLUCA, che la rappresenta e difende,  
giusta procura speciale per Notaio dott.ssa MARIA  
CLEMENTINA BINACCHI di MILANO - Rep.n. 41.110 del  
20.12.2011;

- *ricorrente* -

Oggetto

AZIONE RESPONSABILITÀ  
22040 c

PRESCRIZIONE

R.G.N. 30109/2006

R.G.N. 34916/2006

Cron. 8426

2012

1921

**contro**

- BONISSONI ANGELO ROCCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FASANA 16, presso l'avvocato RAMPIONI RICCARDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IANNACCONE GIUSEPPE, giusta mandato in calce al controricorso;

- FANI EDOARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BETTOLO 17, presso l'avvocato MASSARI MICHELE ARCANGELO, rappresentato e difeso dall'avvocato SCORZA GIUSEPPE, giusta procura speciale per Notaio FRANCESCO CIRIANNI di AREZZO - Rep.n. 4840 del 4.12.2006;

- CISLAGHI VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso l'avvocato GIOVANNETTI ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AUDISIO MASSIMO, giusta procura a margine del controricorso;

- ASSICURATORI DEI LLOYD'S OF LONDON, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 1, presso l'avvocato GIUFFRÈ BRUNO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ORESTANO ANDREA, giusta procura speciale per Notaio dott. DARIO CORTUCCI di MILANO - Rep.n. 20.703 del 29.11.2006;



- CASTELLINI SERGIO (c.f. CSTSRG36M06F205I), DE  
NARDO ALESSANDRO (C.F. DNRLSN29C06E899V), ZANALDA  
LANFRANCO (C.F. ZNLLFR53H23F205Q), elettivamente  
domiciliati in ROMA, VIA G. NICOTERA 29, presso  
l'avvocato NOBILONI ALESSANDRO, che li rappresenta  
e difende unitamente agli avvocati NICASTRO PAOLO,  
NODARI PAOLO, giusta procura a margine del  
controricorso;

- MERLI ROBERTO (c.f. MRLRRT31P14C407),  
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BETTOLO  
17, presso l'avvocato MASSARI MICHELE ARCANGELO,  
rappresentato e difeso dall'avvocato SCORZA  
GIUSEPPE, giusta procura speciale per Notaio  
FRANCESCO CIRIANNI di AREZZO - Rep.n. 4839 del  
1.12.2006;

- COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL (C.F.  
00284160371), in persona del Direttore Generale pro  
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  
LUCREZIO CARO 62, presso l'avvocato CICCOTTI  
SABINA, che la rappresenta e difende unitamente  
all'avvocato BRETZEL CARLO, giusta procura in calce  
al controricorso;

- ALI' CESARE (C.F. LAICSR28D18C227Q), CARLETTI  
GIUSEPPE (C.F. CRLGPP41R05C114P), elettivamente  
domiciliati in ROMA, PIAZZA DELL'EMPORIO 16/A,

presso l'avvocato FERRI LIANA, rappresentati e difesi dagli avvocati MARINONI ROBERTO, RICCI EDOARDO, giusta procura a margine del controricorso;

- MORI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN BASILIO 72, presso l'avvocato PAGNI MARIA CRISTINA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

- PANZIERA ANDREA (c.f. PNZNDR55C03L136F), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 51, presso l'avvocato RUFINI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RESCA MARCO, giusta procura in calce al controricorso;

**- controricorrenti -**

**contro**

CECONE MARCO, GRASSI BRUNO, FALO' ANTONIO GIOVANNI BATTISTA, FILIPPINI CARLO, URSO EMANUELE, MARIN DANIELA, SODO CRISTINA;

**- intimati -**

sul ricorso 34916-2006 proposto da:

FALO' ANTONIO GIOVANNI BATTISTA (c.f. FLAMNT42A26F205N), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 2-A, presso l'avvocato VULPETTI VALENTINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MONTI ANGELA, giusta procura in calce

al controricorso e ricorso incidentale;

**- controricorrente e ricorrente incidentale -**

**contro**

ALI' CESARE, SODO CRISTINA, UNIPOL S.P.A., CARLETTI GIUSEPPE, MARIN DANIELA, ECU SIM S.P.A. IN L.C.A., CASTELLINI SERGIO, DE NARDO ALESSANDRO, CISLAGHI VITTORIO, FANI EDOARDO, PANZIERA ANDREA, SINDACATI DEI LLOYD'S OF LONDON, MORI ANDREA, ZANALDA LANFRANCO, BONISSONI ANGELO ROCCO, MERLI ROBERTO, FILIPPINI CARLO;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 1443/2006 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2012 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per la ricorrente principale, l'Avvocato BRANCADORO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti FANI e MERLI, l'Avvocato MASSARI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

uditi, l'Avvocato NOBILONI (con delega avv. GIUFFRE') per i controricorrenti LLOYD'S, l'Avvocato CICCOTTI per la controricorrente UNIPOL,

l'avvocato RUFINI (con delega avv. RESCA) per il  
controricorrente PANZIERA, l'avvocato SQUARCIA  
EMANUELE (con delega avv. MARINONI) per i  
controricorrenti ALI' +1, l'avvocato ALESSANDRO  
NOBILONI per i controricorrenti CASTELLINI +2,  
l'avvocato ALESSANDRO GIOVANNETTI per il  
controricorrente CISLAGHI, l'Avvocato RICCARDO  
RAMPIONI per il controricorrente BONISSONI,  
l'Avvocato DAVID MARIA SANTORO (con delega avv.  
PAGNI) per il controricorrente MORI, che hanno  
chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per il  
rigetto di entrambi i ricorsi.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ECU SIM s.p.a., dopo che il Ministero del Tesoro, con decreto del 18.4.96, aveva disposto lo scioglimento dei suoi organi amministrativi e l'aveva sottoposta a commissariamento, fu dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 18.7.96; a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 415/96; il fallimento fu poi convertito in liquidazione coatta amministrativa.

Con citazione notificata il 2.7.01, la LCA di ECU SIM convenne in giudizio, ai sensi degli artt. 57 comma 3 d.lgs. n. 58/98, 84 comma 5 T.U. n. 385/93, 2393,2394 c.c., alcuni dei soggetti che, fra il gennaio del '93 ed il 18.7.96, erano stati componenti dell'organo di gestione o dell'organo di controllo della società, e precisamente: il Presidente del C.d.A. Antonio Giovanni Battista Falò, l'A.D. Andrea Panziera, i consiglieri Andrea Mori, Cesare Ali, Roberto Merli, Sergio Sodo e Giuseppe Carletti, i sindaci Sergio Castellini, Edoardo Fani, Alessandro De Nardo, Angelo Rocco Bonissoni e Lanfranco Zanalda e, infine, il direttore generale Vittorio Cislaghi, per sentirli condannare, in via fra loro solidale, al risarcimento dei danni subiti dalla società e dai creditori sociali in dipendenza delle illecite condotte da essi tenute in violazione degli obblighi loro imposti dalla legge e dall'atto costitutivo.

Tutti i convenuti si costituirono in giudizio, sollevarono eccezione di prescrizione del diritto azionato dall'attrice e conclusero per il rigetto della domanda.

Castellini e De Nardo chiamarono in garanzia le rispettive compagnie di assicurazione per la r.c., Lloyd's di Londra ed Unipol s.p.a., le quali si costituirono eccependo l'inoperatività delle polizze ed aderendo, in subordine, alle difese dei propri assicurati.

Il Tribunale adito, con sentenza del 23.4.2004, ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione con riguardo tanto all'azione di responsabilità spettante alla società quanto a quella spettante ai creditori sociali, respinse la domanda risarcitoria.

L'appello proposto da ECU SIM in LCA contro la decisione, per ottenere la riforma della sola pronuncia di prescrizione dell'azione dei creditori sociali, è stato respinto

dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza dell'8.6.06.

La Corte territoriale – richiamata integralmente, e fatta propria, l'ampia motivazione posta dal primo giudice a sostegno della contestata pronuncia - ha in primo luogo escluso che, ai fini del decorso del termine di prescrizione dell'azione di cui all'art. 2394 c.c., sia necessaria la prova che tutti i creditori abbiano inutilmente escusso il patrimonio sociale ed ha affermato che il termine in questione decorre, piuttosto, dal momento in cui l'insufficienza di tale patrimonio è divenuta oggettivamente conoscibile da tutto il ceto creditorio; ha quindi rilevato che, nel caso, l'incapienza patrimoniale di ECU SIM era emersa sin dal momento della pubblicazione del bilancio dell'esercizio '95, che, pur presentando ancora un patrimonio netto positivo, non era stato certificato dalla società incaricata della revisione ed era stato accompagnato da una relazione del Commissario estremamente pessimista, che dimostrava come quel minimo sopravanzo (pari a un decimo del capitale sociale) fosse meramente fittizio; ha poi concluso che, anche a voler seguire la linea difensiva dell'appellante, l'eventuale situazione d'incertezza determinata dalla pubblicazione del bilancio era stata definitivamente eliminata dalla delibera assembleare del 5.6.96, di scioglimento e messa in liquidazione per perdite, che, evidenziando che la società non sarebbe stata ricapitalizzata, aveva travolto ogni residua speranza di continuità aziendale, e dalla relazione del Commissario, depositata il 14.6.96, che segnalava al Tribunale lo stato di insolvenza e rendeva nota l'esistenza di passività ulteriori, tali da decretare un'eclatante sbilancio patrimoniale.

Il giudice del merito ha inoltre osservato che l'accertata, oggettiva conoscibilità, da parte di ciascun creditore appena diligente, dell'insufficienza patrimoniale di ECU SIM al più tardi dalla metà del giugno del '96 assorbiva ogni questione in tema di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c.; ha infine escluso che all'azione potesse essere applicato il più lungo termine di prescrizione di cui all'art. 2947 comma 3 c.c., posto che i fatti costitutivi dei reati (di bancarotta fraudolenta) allegati

nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 5 c.p.c. (nella formulazione all'epoca vigente) non solo erano stati prospettati in maniera indistinta, senza attribuirli all'uno od all'altro dei convenuti, nonostante la diversità degli incarichi da costoro espletati, oltretutto in diversi periodi di tempo, ma introducevano, inammissibilmente, nuovi temi d'indagine, non dedotti nell'atto di citazione, nella cui narrativa le condotte illecite addebitate ad amministratori e sindaci non risultavano in alcun modo riconducibili ad ipotesi distrattive od a falsificazioni contabili.

ECU SIM in LCA ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a sette motivi ed illustrato da memoria.

Hanno resistito, con separati controricorsi, Giovanni Battista Falò, che ha pure proposto ricorso incidentale, Edoardo Fani, Andrea Mori, Angelo Rocco Bonissoni, Roberto Merli, Vittorio Cislighi Andrea Panziera, Lloyd's of London ed Unipol s.p.a, nonché, con un unico controricorso, Giuseppe Carletti e Cesare Ali, così come Sergio Castellini, Alessandro De Nardo e Lanfranco Zanalda.

Tutte le parti hanno depositato memoria.

Non hanno svolto attività difensiva gli eredi di Sergio Sodo, deceduto nel corso di giudizio.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e quello incidentale, proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

1) Con il primo motivo di ricorso, la LCA, denunciando violazione degli artt. 2394 e 2697 c.c., oltre che vizio di motivazione, afferma che la Corte di merito ha errato nel ritenere che gli elementi documentali considerati (bilancio dell'esercizio '95 e relazioni ad esso allegate, delibera di scioglimento della società, segnalazione del Commissario), dai quali erano desumibili generici segnali di squilibrio, costituissero parametro certo di manifestazione dell'incapienza patrimoniale di ECU SIM, anziché del mero stato di insolvenza della società.

2) Col secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 2394, 2697 e 2935 c.c., la ricorrente deduce che, in materia di decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali, nella giurisprudenza di merito e di legittimità si contrappongono due diversi orientamenti, l'uno - fatto proprio dalla Corte territoriale - secondo cui il *dies a quo* va individuato nella data in cui la situazione di insufficienza patrimoniale è divenuta oggettivamente conoscibile da tutti i creditori, e l'altro che ritiene, invece, che, per superare la presunzione di coincidenza fra la data di dichiarazione del fallimento e quella di emersione dell'incapienza, occorre provare che tutti i creditori hanno infruttuosamente escusso il patrimonio sociale in data antecedente all'emissione della sentenza dichiarativa e chiede che venga fatta applicazione di questo secondo indirizzo.

3) Con il terzo motivo, denunciando ulteriore violazione degli artt. 2394, 2697 e 2935 c.c., nonché vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che il giudice del merito abbia individuato la data dell'oggettiva conoscibilità della situazione di insufficienza patrimoniale di ECU SIM, da parte dell'intero ceto creditorio e non dei soli creditori soci, in quella di approvazione della delibera di scioglimento, anziché in quella di pubblicazione di tale delibera mediante deposito presso il Registro delle Imprese. Analoga critica svolge con riguardo alla relazione del Commissario depositata in Tribunale il 14.6.96, del cui contenuto i creditori possono aver avuto contezza solo dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento.

4) Con il quarto motivo la LCA torna a criticare la valutazione degli elementi documentali compiuta dalla Corte di merito e contesta che da tali elementi potesse trarsi la prova della conoscibilità dello stato di incapienza patrimoniale di ECU SIM da parte di tutti i creditori. Ribadisce, in primo luogo, che la relazione depositata in Tribunale dal commissario governativo costituiva un documento non pubblico, che dunque non avrebbe mai potuto servire ai creditori per interpretare i dati del bilancio; osserva, poi, che il bilancio dell'esercizio '95 della società indicava un patrimonio netto positivo di oltre un miliardo di lire e che solo specifiche conoscenze tecniche,

di cui non sono certamente forniti i clienti investitori, avrebbero consentito di analizzare e disaggregarne le poste contabili in modo da desumerne l'emersione dell'insufficienza patrimoniale della SIM; rileva, altresì, che la relazione sull'andamento della gestione successivo al 31.12.95 si limitava a segnalare passività potenziali, largamente assolvibili tramite l'indicato margine positivo e che, nel corso dell'assemblea tenutasi il 5.6.96, il commissario, sulla base dei dati posti a sua disposizione dal C.d.A, informò gli azionisti che le disponibilità proprie della SIM, liquide o agevolmente liquidabili, erano idonee ad esaurire le esposizioni debitorie correnti; contesta, ancora, che i creditori possano trarre nozioni definitive dalla mancata certificazione del bilancio, evento che spesso si verifica a causa delle inaudite cautele assunte dalle società di revisione per non incorrere in responsabilità, qualora una situazione si presenti rischiosa o soggetta a possibili complicazioni; deduce, infine, che neppure la delibera di scioglimento assunta il 5.6.96 (il cui verbale fu comunque depositato solo il 5.7.96) poteva assumere significato inequivoco, posto che lo scioglimento fu volontario e non determinato dalla perdita integrale del capitale.

I motivi, che sono fra loro connessi e che possono essere congiuntamente esaminati, devono essere respinti.

5) Va in primo luogo rilevato che le risalenti pronunce citate dalla ricorrente (Cass. S.U. n. 5241/81, Cass. n. 4415/79, neppure massimate sulla specifica questione) a sostegno della tesi secondo cui la prova della conoscenza da parte dei creditori dello stato di insufficienza patrimoniale della società può ritenersi raggiunta soltanto quando tutti costoro abbiano infruttuosamente escusso il patrimonio sociale, sono espressione di un orientamento minoritario, che non ha trovato conferma nella successiva elaborazione giurisprudenziale di questa Corte. Deve infatti ritenersi principio ormai consolidato, cui il collegio intende dare continuità, che il decorso del termine di prescrizione dell'azione di cui all'art. 2934 c.c. può farsi risalire ad una data anteriore a quella della dichiarazione di fallimento nel caso di preesistenza di



elementi oggettivi, conoscibili dal ceto creditorio, dai quali emerga il deficit patrimoniale (fra le più recenti, Cass. nn. 19051/2011, 8516/09, 2047/08, 6719/08, 20637/04).

Tale interpretazione del II comma dell'art. 2394 c.c. risulta maggiormente coerente con la lettera della norma, la quale prevede che l'azione può essere esercitata dai creditori "quando il patrimonio sociale *risulta insufficiente* al soddisfacimento dei loro crediti" e quindi (non specificando da quali fatti l'insufficienza debba risultare) non ne subordina l'esercizio ad un onere di preventiva, infruttuosa escussione dei beni sociali. D'altro canto, poiché il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e poiché chi eccepisce la prescrizione ha, per l'appunto, l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, segna tale momento, non può sostenersi, così come fa la ricorrente, che il creditore può agire senza necessità di escutere preventivamente il patrimonio sociale, e perciò anche quando accadimenti estranei alla sua sfera personale (ad es., il deposito di un bilancio d'esercizio nel quale le poste passive superino di gran lunga quelle attive) ne rendano palese l'incapienza, ma che, al contempo, il debitore non è ammesso a provare che la prescrizione è iniziata a decorrere dal momento del verificarsi di quegli accadimenti. Né i termini della questione sono destinati a mutare allorché l'azione sia promossa dal curatore (o, come nella specie, dal commissario liquidatore) in rappresentanza del ceto creditorio, posto che questi esercita un diritto che non nasce dal fallimento (o dalla messa in LCA), e che è pertanto soggetto a prescrizione a partire dalla stessa data in cui i creditori avrebbero potuto farlo valere.

6) Ciò premesso, non v'è dubbio che la verifica della ricorrenza di elementi oggettivi, conoscibili dai creditori, dai quali risulti l'insufficienza del patrimonio sociale, sia questione di fatto, tipicamente rimessa all'accertamento del giudice del merito.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha tratto il proprio convincimento da un'unitaria valutazione di tutte le circostanze acquisite, in via documentale, agli atti del giudizio, la quale non richiede la discussione di ogni singolo elemento o la confutazione di

tutte le contrarie argomentazioni difensive (Cass. n. 5235/01), ed ha ritenuto che l'insufficienza patrimoniale di ECU SIM fosse conoscibile dall'intero ceto creditorio quantomeno a partire dalla seconda metà del giugno del 1996, in base ad un percorso logico complessivo in cui non sono riscontrabili contraddittorietà o deficienze aventi rilevanza causale decisiva sulle conclusioni raggiunte.

Ebbene, attraverso le censure, la ricorrente, pur lamentando la violazione di norme di diritto e pur prospettando vizi di motivazione su punti decisivi della controversia, mira in realtà, inammissibilmente, a contrapporre a tale valutazione la propria personale interpretazione delle medesime circostanze, che, anziché considerare globalmente, esamina singolarmente, cercando di enucleare da ciascuna di esse quegli elementi che avrebbero potuto condurre ad un loro diverso apprezzamento.

Basti, fra tutti, richiamare gli argomenti di mero stile con i quali la LCA contesta la rilevanza probatoria della mancata certificazione del bilancio da parte di Arthur Andersen, società incaricata della revisione, dimenticando che le conclusioni assunte nella relazione del revisore discendevano dalla non creduta realizzabilità del presupposto della continuità aziendale sul quale il bilancio, con il suo lieve sopravanzo, si fondava e derivavano dall'esame di dati certi, quali la sospensione dell'attività sociale ed il venir meno di una parte significativa della clientela e dei promotori finanziari, nonché dalla rilevata sottovalutazione degli accantonamenti per fondo rischi. Non può, d'altro canto, fondatamente sostenersi che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere che (anche alla luce degli ulteriori segnali, provenienti dalla relazione pessimistica del Commissario e da quella del collegio sindacale) la delibera assembleare di scioglimento anticipato per perdite e conseguente messa in liquidazione della società, che smentiva in via definitiva le indicate prospettive di continuità aziendale, fosse idonea a rendere oggettivamente conoscibile il dissesto patrimoniale di ECU SIM da parte di ciascun creditore appena diligente e pur privo di specifiche competenze tecniche; e ciò, va aggiunto, tanto più ove si tenga conto che la platea dei clienti di una SIM non è certo composta, quantomeno per la sua

maggioranza, da soggetti sprovveduti in materia economica, ignari dei rischi cui vanno incontro acquistando strumenti finanziari e perciò incapaci (di) o non motivati a seguire le sorti dei loro investimenti e che, nella specie, la relazione del Commissario già segnalava l'esistenza di richieste risarcitorie provenienti da singoli clienti (di portata non quantificabile e dunque neppure oggetto di apprezzamento, a fronte di disponibilità finanziarie riscontrate che non consentivano di rispettare gli impegni già assunti oltre il mese di maggio), a dimostrazione dell'attenzione con la quale costoro seguivano le vicende societarie.

7) Parimenti inammissibile, infine, è la censura con la quale la ricorrente rimprovera alla Corte territoriale di non aver tenuto conto che le delibere di scioglimento e di approvazione del bilancio non potevano essere divenute conoscibili dall'intero ceto creditorio prima del loro deposito presso il R.I., asseritamente avvenuto solo il 5.7.96, che si fonda su di una circostanza di fatto che risulta dedotta per la prima volta nella presente sede, senza neppure l'indicazione del documento dal quale dovrebbe essere tratta.

8) Con il quinto motivo la LCA lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto inapplicabile il disposto dell'art. 2947 comma 3 c.c. sul rilievo della tardiva allegazione dei fatti costitutivi dei reati di bancarotta astrattamente ascrivibili ai convenuti; sostiene, in contrario, che la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 5 c.p.c. non conteneva alcuna modificazione della *causa petendi*, in quanto i fatti in essa dedotti erano già stati contestati nell'atto di citazione ed erano stati già qualificati come illeciti e che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, per ciascuna delle condotte delittuose allegate erano state indicate le date che le ricollegavano all'operato, alla nomina ed alla durata in carica dei responsabili.

Il motivo va dichiarato inammissibile.

9) L'assunto della LCA, secondo cui la memoria ex art. 183 c.p.c. da essa depositata non conteneva alcun mutamento dei fatti costitutivi della responsabilità dei

convenuti, già qualificati come illeciti, si scontra con l'accertamento compiuto dalla Corte territoriale che, sulla scorta di un esame approfondito degli atti difensivi dell'allora appellante, ha rilevato che la "mala gestio" ascritta a costoro nell'atto di citazione si compendia interamente nell'allegazione di violazioni di norme regolamentari, di omessa vigilanza ed intervento, di negligenza professionale e di conflitto di interessi, ma non lasciava intendere nessuna condotta distrattiva o di falsificazione contabile di amministratori e sindaci, tale da configurare i reati di bancarotta dedotti - in maniera neppure lineare- per la prima volta nella predetta memoria, né illustrava i profili del dolo generico o specifico dei reati.

Più avanti, il giudice *a quo* ha aggiunto che l'appellante non aveva mai provveduto a specificare la attribuzione dei delitti in capo ai convenuti con riferimento alle diverse mansioni svolte, ai diversi periodi degli incarichi ed in relazione a precise condotte od omissioni, limitandosi ad un'attribuzione cumulativa, indistinta ed indeterminata.

10) Tale secondo rilievo, che costituisce autonoma ragione di rigetto sulla quale si fonda il capo della pronuncia impugnato, non può ritenersi superato dalla mera indicazione, sin dall'atto di citazione, dei periodi in cui ciascun convenuto ha rivestito la carica sociale e delle date cui risalgono i fatti dedotti a sostegno della domanda risarcitoria: la commissione di un reato, che richiede che alla condotta illecita ad esso corrispondente si accompagni il dolo del soggetto agente, non può infatti configurarsi quale mera conseguenza della partecipazione di quel soggetto ad un organo collettivo, di gestione o di controllo, senza che sia minimamente allegato il comportamento dallo stesso concretamente tenuto in relazione a ciascuna fattispecie delittuosa astrattamente configurata.

Tanto basterebbe al rigetto del motivo, posto che, una volta rivelatesi infondate le doglianze mosse alla predetta, autonoma ragione di rigetto, l'eventuale fondatezza dell'ulteriore profilo di censura illustrato non sarebbe sufficiente a determinare la cassazione della sentenza sul punto.

11) Va comunque ulteriormente rilevato che, a fronte del puntuale riscontro degli atti processuali compiuto dal giudice *a quo*, il rispetto del requisito di ammissibilità del ricorso di cui all'art. 360 n. 4 c.p.c. imponeva alla ricorrente, oltre che di chiarire quali, fra gli innumerevoli fatti enumerati, potessero giuridicamente qualificarsi come reati, anche di richiamare con precisione le specifiche parti del (ponderoso) atto di citazione ~~nei~~ quali quei reati erano stati compiutamente allegati: il generico rinvio all'intero contenuto della citazione, accompagnato dalla mera affermazione dell'errore interpretativo compiuto dal giudice del merito, si risolve, infatti, nella inammissibile richiesta, rivolta a questa Corte, di effettuare un'indagine esplorativa in ordine alla verifica della tempestiva contestazione delle condotte penalmente rilevanti.

11) Con il sesto motivo, la ricorrente deduce violazione dell'art. 2941 n 8 c.c.. Rileva che solo dopo il 3.7.96, ovvero dopo l'emergere dei fatti delittuosi, alcuni dei clienti investitori appresero di essere creditori di ECU SIM e lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto che, quantomeno rispetto ad essi, pur sempre rappresentati dal Commissario nell'azione di responsabilità, operava la causa di sospensione del termine di prescrizione di cui alla norma che assume essere stata violata.

La censura non merita accoglimento.

In primo luogo, in punto di fatto, essa appare fondata sulla pretesa commissione di illeciti penali consistenti nella falsificazione delle rendicontazioni, attuata dai promotori e non dagli amministratori di ECU SIM, e sull'affermata qualità di creditori concorsuali di alcuni investitori che non risulta essere stata allegata, né, tantomeno, documentata nei precedenti gradi di merito.

Sotto altro profilo, la ricorrente omette di considerare che, dopo la messa in liquidazione di ECU SIM, i clienti investitori erano comunque creditori della società, tenuta a restituire loro le somme (od i titoli) (che figuravano annotate(i) sui conti correnti ad essi personalmente intestati) che costituivano il c.d. patrimonio separato

che sino ad allora era stato gestito in loro nome e per loro conto: non si vede, pertanto, in qual modo la trasformazione del debito restitutorio in un debito risarcitorio abbia potuto incidere sul decorso del termine prescrizione.

Non risulta, da ultimo, condivisibile la prospettiva in diritto dalla quale muove la ricorrente nel formulare la censura, dovendosi escludere che la nozione di "massa dei creditori" postuli l'individuazione della posizione, all'interno di essa, di ogni singolo creditore, così che l'azione possa ritenersi prescritta per alcuni degli appartenenti alla massa e non prescritta per altri.

12) Inammissibile, infine, è il settimo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta per un verso la mancata ammissione degli interrogatori formali dei convenuti senza però riportare i capitoli della prova orale in questione, senza indicare l'atto difensivo nel quale li aveva articolati e senza neppure curarsi di specificare quali fossero le circostanze che ne formavano oggetto, e, per l'altro, la mancata concessione di un termine per il deposito di una memoria contenente l'indicazione di nuovi mezzi istruttori che, atteso il diniego del Tribunale, essa avrebbe dovuto dedurre al più tardi nell'atto di citazione in appello.

13) Con l'unico motivo di ricorso incidentale, Giovanni Battista Falò, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., si duole della pronuncia di compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.

Il motivo è infondato, in quanto la Corte territoriale ha fornito una congrua, benché succinta, motivazione delle ragioni che giustificavano detta pronuncia (individuate nella peculiarità e complessità della vicenda di fatto e nei rapporti intercorsi fra le parti) che sfugge al sindacato di legittimità.

Le spese del presente grado seguono invece la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.


La Corte riunisce il ricorso principale e quello incidentale e li rigetta; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore di




ciascuna della parti che hanno presentato separato controricorso in € 30.200, di cui € 200 per esborsi; in favore di Sergio Castellini, Alessandro De Nardo e Lanfranco Zanalda, in via fra loro solidale, in € 36.240, di cui € 240 per esborsi; in favore di Cesare Ali e Giuseppe Carletti, in via fra loro solidale, in € 36.240, di cui € 240 per esborsi.

Roma, 19 dicembre 2012.

Il cons. est.



Il Presidente



Depositato in Cancelleria

5 APR 2013

IL CANCELLIERE  
